COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente	Protocollo n.
10081	0 8144

DELIBERAZIONE N. **19**
in data: **31.05.2008**
Soggetta invio capigruppo ☐
Trasmessa al C.R.C.☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaotto** addi **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - GIORDANO DOMENICO	P		10 - CAPUTO ANTONIO	P	
2 - LISTA LUIGI	P		11 - FERRAZZANO PIETRO	P	
3 - DI FEO BIAGIO	P		12 - PINTO DOMENICO	A	
4 - D'ARIENZO FRANCO	P		13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	A	
5 - PISAPIA SILVIA	P		14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	A	
6 - GIORDANO GIOVANNI	P		15 - MORINELLI FRANCO	A	
7 - PINTO ANGELO	A		16 - D'AIUTO DANIELE	P	
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	A		17 - GIORDANO PASQUALE	P	
9 - MONDELLI PASQUALE	P				

Totale presenti 11
Totale assenti 6

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **GIORDANO DOMENICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 196 del 20.05.2008

Oggetto: : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - APPROVAZIONE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RAGIONIERE
F.to	**F.to**
_____Lucio Esposito_____	_____Lucio Esposito_____

Ad Iniziativa del:
- ☐ Sindaco
- ☐ Assessore al ramo
- ☐ Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con delibera nr. 74 del 7.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni ha proceduto in base alle norme di legge all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che la legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

Appurata la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione dell'ICI;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

1)di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) , come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione consiliare n. 74 del 7.12.1998.

REGOLAMENTO COMUNALE

Casal Velino

per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento.	24	**Contenzioso**
2	Soggetto passivo.	25	Attività di controllo
3	Definizione di fabbricati e aree.	26	Accertamento
4	Fabbricabili rurali	27	Sanzioni.
5	Esenzioni.	28	Ritardati od omessi versamenti.
6	Abitazione principale e sue pertinenze.		Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
7	Estensioni delle agevolazioni previste per le abitazioni principali	29	Irrogazione immediata delle sanzioni.
		30	Ravvedimento.
8	Riduzioni e agevolazioni	31	Importi di modesto ammontare.
9	Aree divenute inedificabili.	32	
10	Valore aree fabbricabili.	33	Riscossione coattiva
11	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.	34	Rimborso
		35	Contenzioso
12	Dichiarazioni		Procedura fallimentare e Liquidazione coatta amministrativa
13	Validità dei versamenti dell'imposta.	36	
14	Modalità dei versamenti		Indennità di espropriazione
15	Compensazioni ed accollo.		
		37	
16	Principi generali.	38	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.
17	Informazione dei contribuenti.	39	Aggiornamento del classamento catastale.
18	Conoscenza degli atti e semplificazione.		Mancato accatastamento degli immobili
19	Motivazione degli atti – Contenuti.		
20	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.	40	**Capo VI**
		41	**Norme finali**
21	Interpello del contribuente.	42	Norme abrogate.
		43	Pubblicità del regolamento e degli atti.
		44	Casi non previsti dal presente regolamento.
	Compenso incentivante al personale addetto.	45	Tutela dei dati personali.
22		46	Rinvio ad altre disposizioni.
23			Variazioni del regolamento.
		47	Termine per la conclusione dei procedimenti.
			Entrata in vigore del regolamento.

ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2
Soggetto passivo.

1. Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato , a qualsiasi uso destinati , ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
4. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art.3

Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:

a) per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ;

b) per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.9 del D.Lgs 504/92 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4

Fabbricati rurali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente..

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.

d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).

e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.

ART. 5
Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1.Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2.L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3.Sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,(lettera j del presente regolamento) concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

5.L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.

6.Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 6
Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche sen quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

7. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art.7
Estensioni delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1.Si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

immobiliari a disposizione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2°grado ivi compresi i genitori del coniuge proprietario,se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Per avvelersi di tale agevolazione bisogna utilizzare il modello predisposto dall'Ufficio Tributi in modo da dichiarare ai sensi dell'art.2 della L. 4 gennaio 1968,n°15 come modificato dal D.P.R. 20 ottobre 1998,n°403,da cui risulti:

- L'esistenza del rapporto di parentela;
- La eventuale durata e gratuità della disponibilità patrimoniale dell'immobile;
- L'accollo in capo al soggetto utente degli oneri fiscali e tariffari che incidono sui servizi domestici (luce,acqua,telefono,ecc)
- L'utilizzo esclusivo alle esigenze di dimora abituale personale e/o familiare dei componenti il nucleo abitativo".

  La sussistenza delle circostanze è sottoposta a controllo e,qualora da esso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.Inoltre sono equiparate all'abitazione principale,sia per detrazione che per aliquota, l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo d'imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

4.Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale in Italia, a condizione che non risulti locata. Il contribuente potrà conseguentemente fruire dell'aliquota ridotta e della detrazione ed effettuare il pagamento in unica soluzione nella scadenza del versamento del saldo.

5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo,decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza al protocollo del comune e deve essere supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

6.Per quanto concerne la detrazione dell'abitazione principale, prevista dall'art.8 del D.Lgs 504/92 si stabilisce che la stessa è collegata alla residenza anagrafica del contribuente,ossia dove il proprietario o l'utilizzatore ad uso gratuito dell'immobile abbia dimora abituale.

Art.8
Riduzioni e Agevolazioni

1.L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Costituiscono indice di inagibilità o inabilità le seguenti caratteristiche:

- Mancanza della copertura
- Mancanza dei serramenti
- Mancanza delle scale di accesso
- Strutture pericolanti (muri perimetrali,copertura,solai)
- Mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico
Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

2.L'aliquota è stabilita nella misura del 5 %°prevista dalle delibere comunali, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Tale riduzione si applica per i due anni successivi alla realizzazione dei fabbricati delle imprese di costruzione.

3. Sono concesse le agevolazioni e riduzioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali:

1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

- sono esenti da tutti tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- godono della riduzione al 50 % dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.

b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale

c) essi e i componenti de proprio nucleo familiare non possiedano beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a € 23318,40 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa di cui alla precedente lett. b) e non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.

d) i soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92 ancorchè titolari di redditi propri.

3.. Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato dall'Asl.

Il funzionario responsabile potrà richiedere, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumo di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

4.I soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92 ancorchè titolari di redditi propri hanno diritto alla riduzione del 50% dell' ICI .

5.Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 1° gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai dodicesimi dell'anno in cui cessano.

Le domande incomplete saranno irricevibili fino all'avvenuta integrazione dei dati richiesti.

Il Comune in ogni tempo potrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero dell'imposta,degli interessi e all'applicazione della sanzione pari al 50% della riduzione applicata.

Art. 9
Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.

Art. 10
Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
CASAL VELINO CAPOLUOGO	€ 85,00
CASAL VELINO MARINA	€ 120,00

BIVIO D'ACQUAVELLA	€ 100,00
VALLO SCALO	€ 90,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art.11
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art.12

Dichiarazioni

Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Art. 13
Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

3.Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso

4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del de cuius per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale e per l'aliquota si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art.14

Modalità dei versamenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1.L'imposta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso ed il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici.
Nel caso non venga adottata la delibera per la fissazione delle aliquote e detrazioni per l'anno in corso si applicano quelle stabilite per l'anno precedente.

2. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il pagamento dell'unica soluzione è da corrispondere entro la scadenza per il pagamento del versamento dell'acconto di ogni anno. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. € 15,49 arrotondato a € 15,00) oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi (es. € 15,50 arrotondato a € 16,00).

L'importo minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad € 2,50. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

3. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti/liquidazioni, direttamente al comune, tramite:

a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento dell' imposta con il modello F24, con o senza apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate da parte del Comune.

5. Per i pagamenti tramite F24 si deve utilizzare il seguente codice del Comune di Casal Velino : B895, invece per individuare le diverse voci del pagamento dell'ICI utilizzare i seguenti codici tributi:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3901	ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
3902	ICI TERRENI AGRICOLI
3903	ICI AREE FABBRICABILI
3904	ICI ALTRI FABBRICATI
3905	ICI DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
3906	ICI INTERESSI
3907	ICI SANZIONI

Art. 15

Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali,per diversi tributi e per diverse annualità, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi.

Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:

distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

4. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

5. Per le compensazioni si dovrà presentare apposita istanza al comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il pagamento e dovrà essere autorizzata dal comune, ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza autorizzazione e senza richiesta, o malgrado il diniego espresso del comune, l'importo compensato non verrà riconosciuto dal comune a favore dell'ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con il credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad €100,00.

Art. 16
Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 17
Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 18
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 19
Motivazione degli atti - Contenuti.
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 21
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 22
Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera *p)*, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento di un minimo del ____% ad un massimo del _____ % delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 23
Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 24, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:
il ..... e il ..... %;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:
il ..... e il ..... %;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:
il ..... e il ..... %.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

Art.24
Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta contro l'evasione.
2. Qualora la norma a livello statale preveda modalità di interscambio di dati ed informazioni con altri Enti (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.) e di interconnessione dell'attività di controllo con gli adempimenti imposti al contribuente, è referente per le attività in questione il responsabile del servizio o, ove previsto, il funzionario responsabile del tributo. Per l'espletamento delle attività di competenza, il responsabile potrà richiedere la collaborazione di altri Uffici dell'Ente.

Art.25

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 26
Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzione amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 27
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 2 punti percentuali ??????di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 29
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 30
Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 31
Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 15,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 32

Riscossione coattiva

1.In caso di mancato o parziale pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, non versate vengono riscosse, salvo sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910,e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.33
Rimborso-

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili[1] a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi , nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che

generale o delle sue varianti.

b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuo(con incremento di due punti percentuali rispetto al tasso legale), con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art.34

Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento,l'avviso di liquidazione,il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
2.La Commissione competente è la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno,presso la quale si può adire il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
3.Spetta al funzionario responsabile la costituzione in giudizio in caso di ricorso, nonché di proporre o aderire a transazione giudiziale.
4.La difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'ente; in tal caso si deve stipulare con uno o più professionisti una convenzione, rispettando i tariffari minimi di legge.

Art.35
Procedura fallimentare e Liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono,altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data della sentenza del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.36
Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta prima della determinazione formale dell'indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 37

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

1. Non si procede alla revisione del classa-mento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio del Comune di Casal Velino non è ripartito in microzone.

Art. 38
Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di 120 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

c) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

Art.39
Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1 commi 336-337 L.311/2004 e dell'art. 3 comma 58 L.662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti,si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D. Lgs.504/92 e. s.m.i

ART. 40
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 41
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 42
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
   a) le leggi nazionali e regionali;
   b) lo Statuto comunale;
   c) i regolamenti comunali;
   d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 43
Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 44
Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 45
Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 46
Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e successive modificazioni, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	120
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	120
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	120
4	Emissione ruoli riscossioni	120

Art. 47
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n. .....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Casal Velino per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il .....

Data .....

Timbro **Il Segretario comunale**

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco il quale introduce l'argomento e propone di esaminare ed integrare alcuni articoli che devono essere completati sottoponendo a votazione prima ciascun articolo interessato da integrazioni e/o modifiche e, quindi, il Regolamento nella sua interezza ;

Si passa alla lettura degli articoli che necessitano di integrazione e/o modifica come di seguito indicati:

Prende la parola il Vice Sindaco dr. Luigi Lista il quale propone di integrare l'art.8 come segue:

ART. 8 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Al punto 2 del Comma 3 si propone di inserire la lett.e) del seguente tenore: "lett.e) i soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett.d), risultanti nello stesso setsso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri";

Al punto 3. del Comma 3 al posto della parola "dall'ASL" si propone di inserire "dal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti" ;

Si propone di modificare il punto 4 del Comma 3 nel modo seguente: "I soggetti passivi di cui al comma 3, punto 2., lett. d) ed e) hanno diritto alla riduzione del 50% dell'ICI".

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

Si propone, quindi, di rettificare la tabella inserita nell'ART. 10 – VALORE AREE FABBRICABILI - riducendo le aliquote del Valore Venale per mq. come segue:
-Casal Velino Capoluogo €.60,00
-Casal Velino Marina - €.95,00
-Acquavella - €.55,00
-Bivio Acquavella - €.75,00
-Vallo Scalo - €.65,00

Si passa alla votazione con esito UANNIME

ART.22 – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.
Si propone di integrare il punto 2 come segue:"Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento di un minimo del 5% ad un massimo del 15% delle maggiori somme evase, accertate e riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi".

Si passa alla votazione che dà il seguente esito:
Voti favorevoli N.9
Contrari N.2 (Giordano Pasquale e D'Aiuto Daniele)

ART.23 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO
Si propone di integrare e rettificare il punto 1. dell'articolo 23 come segue:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, degli uffici comunali così come previsto dalla legge nella misura compresa fra il 20% ed il 70%;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 2% ed il 5%;
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 5% ed il 25%."

Si passa alla votazione che dà il seguente esito:
Voti favorevoli N.9
Voti Contrari N.2 (Giordano Pasquale, D'Aiuto Daniele)

Si propone, infine l'inserimento dell'ART. 48 nella veste che segue:

ART.48 – DISPOSIZIONI FINALI
Sono automaticamente disapplicate le norme del presente Regolamento in contrasto con le disposizioni di legge pubblicate successivamente alla data della proposta del presente deliberato.

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME.

Si passa, quindi, alla votazione per l'approvazione dell'intero Regolamento, così come integrato e rettificato, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli all'approvazione N.9
Voti contrari N.2 (Giordano Pasquale, D'Aiuto Daniele)

Visto l'esito dell'eseguita votazione;
Dato atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000 nella proposta;

DELIBERA

1)di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) , come allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione consiliare n. 74 del 7.12.1998.

REGOLAMENTO COMUNALE

Casal Velino

per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento.	24	**Contenzioso**
2	Soggetto passivo.	25	Attività di controllo
3	Definizione di fabbricati e aree.	26	Accertamento
4	Fabbricabili rurali	27	Sanzioni.
5	Esenzioni.	28	Ritardati od omessi versamenti.
6	Abitazione principale e sue pertinenze.		Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
7	Estensioni delle agevolazioni previste per le abitazioni principali	29	Irrogazione immediata delle sanzioni.
		30	Ravvedimento.
8	Riduzioni e agevolazioni	31	Importi di modesto ammontare.
9	Aree divenute inedificabili.	32	
10	Valore aree fabbricabili.	33	Riscossione coattiva
11	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.	34	Rimborso
		35	Contenzioso
12	Dichiarazioni		Procedura fallimentare e Liquidazione coatta amministrativa
13	Validità dei versamenti dell'imposta.	36	
14	Modalità dei versamenti		Indennità di espropriazione
15	Compensazioni ed accollo.		
		37	
16	Principi generali.	38	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.
17	Informazione dei contribuenti.	39	Aggiornamento del classamento catastale.
18	Conoscenza degli atti e semplificazione.		Mancato accatastamento degli immobili
19	Motivazione degli atti – Contenuti.		
20	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.	40	**Capo VI**
		41	**Norme finali**
21	Interpello del contribuente.	42	Norme abrogate.
		43	Pubblicità del regolamento e degli atti.
		44	Casi non previsti dal presente regolamento.
	Compenso incentivante al personale addetto.	45	Tutela dei dati personali.
22		46	Rinvio ad altre disposizioni.
23			Variazioni del regolamento.
		47	Termine per la conclusione dei procedimenti.
			Entrata in vigore del regolamento.

ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2
Soggetto passivo.

5. Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato , a qualsiasi uso destinati , ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
6. Per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
7. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
8. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art.3

Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:

a) per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ;

b) per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.9 del D.Lgs 504/92 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4

Fabbricati rurali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente..

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.

d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).

e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.

ART. 5
Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1.Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2.L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3.Sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,(lettera j del presente regolamento) concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

5.L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.

6.Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 6
Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche sen quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

7. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art.7
Estensioni delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1.Si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

immobiliari a disposizione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2°grado ivi compresi i genitori del coniuge proprietario,se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Per avvelersi di tale agevolazione bisogna utilizzare il modello predisposto dall'Ufficio Tributi in modo da dichiarare ai sensi dell'art.2 della L. 4 gennaio 1968,n°15 come modificato dal D.P.R. 20 ottobre 1998,n°403,da cui risulti:

- L'esistenza del rapporto di parentela;
- La eventuale durata e gratuità della disponibilità patrimoniale dell'immobile;
- L'accollo in capo al soggetto utente degli oneri fiscali e tariffari che incidono sui servizi domestici (luce,acqua,telefono,ecc)
- L'utilizzo esclusivo alle esigenze di dimora abituale personale e/o familiare dei componenti il nucleo abitativo".

  La sussistenza delle circostanze è sottoposta a controllo e,qualora da esso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.Inoltre sono equiparate all'abitazione principale,sia per detrazione che per aliquota, l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo d'imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

4.Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale in Italia, a condizione che non risulti locata. Il contribuente potrà conseguentemente fruire dell'aliquota ridotta e della detrazione ed effettuare il pagamento in unica soluzione nella scadenza del versamento del saldo.

5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo,decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza al protocollo del comune e deve essere supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

6.Per quanto concerne la detrazione dell'abitazione principale, prevista dall'art.8 del D.Lgs 504/92 si stabilisce che la stessa è collegata alla residenza anagrafica del contribuente,ossia dove il proprietario o l'utilizzatore ad uso gratuito dell'immobile abbia dimora abituale.

Art.8
Riduzioni e Agevolazioni

1.L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Costituiscono indice di inagibilità o inabilità le seguenti caratteristiche:

- Mancanza della copertura
- Mancanza dei serramenti
- Mancanza delle scale di accesso
- Strutture pericolanti (muri perimetrali,copertura,solai)
- Mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico
Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

2.L'aliquota è stabilita nella misura del 5 %°prevista dalle delibere comunali, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Tale riduzione si applica per i due anni successivi alla realizzazione dei fabbricati delle imprese di costruzione.

3. Sono concesse le agevolazioni e riduzioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali:

1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

- sono esenti da tutti tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- godono della riduzione al 50 % dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.

b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale

c) essi e i componenti de proprio nucleo familiare non possiedano beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a € 23318,40 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa di cui alla precedente lett. b) e non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.

d) i soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92 ancorchè titolari di redditi propri.

e) i soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett.d), risultanti nello stesso setsso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri;

3. Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato daldal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti.

Il funzionario responsabile potrà richiedere, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumo di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

4.I soggetti passivi di cui al comma 3, punto 2, lett.d) ed e) hanno diritto alla riduzione del 50% dell' ICI .

5.Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 1° gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai dodicesimi dell'anno in cui cessano.

Le domande incomplete saranno irricevibili fino all'avvenuta integrazione dei dati richiesti.

Il Comune in ogni tempo potrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero dell'imposta,degli interessi e all'applicazione della sanzione pari al 50% della riduzione applicata.

Art. 9
Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.

Art. 10
Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
CASAL VELINO CAPOLUOGO	€ 60,00

ACQUAVELLA	€ 55,00
BIVIO D'ACQUAVELLA	€ 75,00
VALLO SCALO	€ 65,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art.11
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art.12

Dichiarazioni

Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Art. 13
Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3.Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso

4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del de cuius per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale e per l'aliquota si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art.14

Modalità dei versamenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1.L'imposta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso ed il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici.
Nel caso non venga adottata la delibera per la fissazione delle aliquote e detrazioni per l'anno in corso si applicano quelle stabilite per l'anno precedente.

2. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il pagamento dell'unica soluzione è da corrispondere entro la scadenza per il pagamento del versamento dell'acconto di ogni anno. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. € 15,49 arrotondato a € 15,00) oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi (es. € 15,50 arrotondato a € 16,00).

L'importo minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad € 2,50. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

3. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti/liquidazioni, direttamente al comune, tramite:

a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento dell' imposta con il modello F24, con o senza apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate da parte del Comune.

5. Per i pagamenti tramite F24 si deve utilizzare il seguente codice del Comune di Casal Velino : B895, invece per individuare le diverse voci del pagamento dell'ICI utilizzare i seguenti codici tributi:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3901	ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
3902	ICI TERRENI AGRICOLI
3903	ICI AREE FABBRICABILI
3904	ICI ALTRI FABBRICATI
3905	ICI DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
3906	ICI INTERESSI
3907	ICI SANZIONI

Art. 15

Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali,per diversi tributi e per diverse annualità, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

4. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

5. Per le compensazioni si dovrà presentare apposita istanza al comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il pagamento e dovrà essere autorizzata dal comune, ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza autorizzazione e senza richiesta, o malgrado il diniego espresso del comune, l'importo compensato non verrà riconosciuto dal comune a favore dell'ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con il credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad €100,00.

Art. 16
Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 17
Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 18
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 19
Motivazione degli atti - Contenuti.
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 21
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 22
Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera *p)*, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento di un minimo del **5 %** ad un massimo del **15 %** delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 23
Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 24, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:
il .....**20**..... e il .....**70**..... %;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:
il .....**2**..... e il .....**5**..... %;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:
il .....**5**..... e il .....**25**..... %.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

Art.24
Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta contro l'evasione.
2. Qualora la norma a livello statale preveda modalità di interscambio di dati ed informazioni con altri Enti (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.) e di interconnessione dell'attività di controllo con gli adempimenti imposti al contribuente, è referente per le attività in questione il responsabile del servizio o, ove previsto, il funzionario responsabile del tributo. Per l'espletamento delle attività di competenza, il responsabile potrà richiedere la collaborazione di altri Uffici dell'Ente.

Art.25

Accertamento

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 26
Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzione amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 27
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 2 punti percentuali ??????di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 29
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 30
Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 31
Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 15,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 32

Riscossione coattiva

1.In caso di mancato o parziale pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, non versate vengono riscosse, salvo sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910,e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.33
Rimborso-

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili[2] a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi , nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che

2. che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.

b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuo(con incremento di due punti percentuali rispetto al tasso legale), con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art.34

Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento,l'avviso di liquidazione,il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
2.La Commissione competente è la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno,presso la quale si può adire il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
3.Spetta al funzionario responsabile la costituzione in giudizio in caso di ricorso, nonché di proporre o aderire a transazione giudiziale.
4.La difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'ente; in tal caso si deve stipulare con uno o più professionisti una convenzione, rispettando i tariffari minimi di legge.

Art.35
Procedura fallimentare e Liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono,altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data della sentenza del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.36
Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta prima della determinazione formale dell'indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 37

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

1. Non si procede alla revisione del classa-mento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio del Comune di Casal Velino non è ripartito in microzone.

Art. 38
Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di 120 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

e) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

f) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

g) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

h) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

Art.39
Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1 commi 336-337 L.311/2004 e dell'art. 3 comma 58 L.662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti,si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D. Lgs.504/92 e. s.m.i

ART. 40
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 41
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 42
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
   a) le leggi nazionali e regionali;
   b) lo Statuto comunale;
   c) i regolamenti comunali;
   d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 43
Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 44
Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 45
Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 46
Termine per la conclusione dei procedimenti.

2. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e successive modificazioni, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	120
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	120
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	120
4	Emissione ruoli riscossioni	120
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	90

Art. 47
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n. .....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Casal Velino per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il .....

Data .....

Timbro **Il Segretario comunale**

.....

Art.48
Disposizioni finali

Sono automaticamente disapplicate le norme del presente Regolamento in contrasto con le disposizioni di legge pubblicate successivamente alla data della proposta del presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GIORDANO DOMENICO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to DI FEO BIAGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 07-07-2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 07-07-2008

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suestesa deliberazione:
☐ è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ...
☐ è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE.....II..... UFFICIO .....Tributi .....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**